

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dal Dott. Roberto Proietti, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunito il giorno 8 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Soc. Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015).

(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Soc. Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015).

Il TFN Sez. Disciplinare:

viste le motivate istanze di rinvio presentate dal deferito Pasquale Foti e dal suo legale;
vista la non opposizione della Procura federale che si è rimessa alle decisioni dell'Organo giudicante.

dispone

il rinvio dei procedimenti in epigrafe a nuovo ruolo, con sospensione dei termini di cui all'art. 34bis, comma 5, del CGS.

(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11363/865pf14-15/SP/blp del 3.6.2015).

(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11371/866pf14-15/SP/blp del 3.6.2015).

Il deferimento

Con atto del 3.6.2015 (def. 209), la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

A) il Sig. Pietro Montaquila, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso CO.VI.SO.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015;

B) la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Montaquila, legale rappresentante pro-tempore della società AC Monza Brianza 1912 Spa.

Con ulteriore atto del 3.6.2015 (Def. 210), la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

A) il Sig. Pietro Montaquila, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso CO.VI.SO.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015;

B) la A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Montaquila, legale rappresentante pro-tempore della società AC Monza Brianza 1912 Spa.

* * *

Il Sig. Pietro Montaquila e la AC Monza Brianza 1912 Spa, non hanno fatto pervenire memorie difensive.

* * *

Alla Riunione dell'8/7/2015, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha preliminarmente riunito i due procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

La Procura Federale ha rilevato la revoca della affiliazione della AC Monza Brianza 1912 Spa e concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Pietro Montaquila la sanzione della inibizione di mesi n. 8 (otto) e giorni 15 (quindici) e per la AC Monza Brianza 1912 Spa di dichiararsi il non doversi procedere attesa la revoca della affiliazione.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Ed infatti, la Co.Vi.Soc. nella riunione del'8 maggio 2015 ha esaminato il "Memorandum riepilogativo", redatto dalla Deloitte & Touche S.p.a. a seguito delle verifiche effettuate, ed ha constatato il mancato versamento, da parte della AC Monza Brianza 1912 Spa, di emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps nei periodi di gennaio-febbraio 2015, novembre e dicembre 2014 e settembre-ottobre 2014.

Il Tribunale ha altresì accertato che la Federazione Italiana Giuoco Calcio con il Comunicato Ufficiale n. 324/A del 30/6/2015, preso atto della dichiarazione di fallimento della AC Monza Brianza 1912 Spa, ha deliberato di revocare la affiliazione della società con svincolo dei tesserati.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente

alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il TFN Sezione Disciplinare infligge al Sig. Pietro Montaquila la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) e giorni 15 (quindici) e dichiara di non doversi procedere nei confronti della Società AC Monza Brianza 1912 Spa attesa la revoca della affiliazione.

(219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SF Aversa Normanna Srl) e della Società SF AVERSA NORMANNA Srl - (nota n. 11411/864pf14-15/SP/blp del 4.6.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 04.06.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 15.05.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Giovanni Spezzaferri, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché alle mensilità di gennaio e febbraio 2015

In aggiunta, in relazione alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SF Aversa Normanna Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Il dibattimento

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, Avv. Giua e Dott. Scarpa, i quali, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, hanno formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

mesi 3 (tre) di inibizione, nonché ulteriori giorni 15 (quindici) ai fini della recidiva, a carico del Sig. Giovanni Spezzaferri;

penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, nonché € 500,00 (€ cinquecento/00) di ammenda, ai fini della recidiva, a carico della SF Aversa Normanna Srl.

Motivi della decisione

Il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento disciplinare si rivelano pacifiche avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato l'omesso deposito, presso la medesima Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché per quelle di gennaio e febbraio 2015.

Ne discende che il Sig. Spezzaferri si è reso inequivocabilmente responsabile, per di più in termini di recidiva ex art 21, comma 1, CGS, delle violazioni disciplinari ascritte nei suoi

riguardi, al pari della SF Aversa Normanna Srl, la cui responsabilità disciplinare in via diretta discende inevitabilmente da quella del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Spezzaferri, la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici), nonché, a carico della SF Aversa Normanna Srl, quelle ulteriori della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell'ammenda di importo pari a € 500,00 (€ cinquecento).

(220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YURY KORABLIN (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Soc. FBC Unione Venezia) e della Società FBC UNIONE VENEZIA - (nota n. 11406/869pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 04.06.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 15.05.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Yuri Korablin, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società FBC Unione Venezia, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.

In aggiunta, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la Società FBC Unione Venezia, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Il dibattimento

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva in via congiunta.

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, Avv. Giua e Dott. Scarpa, i quali, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, hanno formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

mesi 3 (tre) di inibizione, nonché ulteriori giorni 15 (quindici) ai fini della recidiva, a carico del Sig. Yuri Korablin;

penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, nonché € 500,00 (€ cinquecento/00), ai fini della recidiva, a carico della Società FBC Unione Venezia.

Motivi della decisione

Il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

La sussistenza delle violazioni rispettivamente ascritte al Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società FBC Unione Venezia, nonché alla predetta compagine societaria, risulta comprovata per tabulas.

Dalla documentazione prodotta dalla Procura federale a corredo del deferimento in

esame, emerge in modo inequivocabile che la Società FBC Unione Venezia non ha depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, adempimento previsto dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII, NOIF.

Né al riguardo, ai fini esimenti, hanno pregio le argomentazioni difensive formulate dagli odierni deferiti, peraltro richiamando anche alcuni precedenti giurisprudenziali, per la verità risalenti e non più aderenti alla reale e concreta ratio sottesa all'art. 10, comma 3, CGS.

Al difensore del Sig. Korablin e della Società FBC Unione Venezia, infatti, sembra sfuggire completamente che l'evoluzione normativo-regolamentare da cui, negli ultimi anni (cfr. comunicato ufficiale FIGC n. 85/A del 08.11.2011 e comunicato ufficiale FIGC n. 142/A del 07.05.2012) è stata interessata la disciplina ex art. 10, comma 3, CGS, ha indotto il legislatore federale a orientarsi, definitivamente, nel senso di ritenere che la richiamata disposizione regolamentare domestica di settore sottenda una verifica "in progress" degli oneri incombenti sulle società sportive; verifica che non si limita al periodo di scadenza di riferimento, ma che contempla tutte le posizioni debitorie a qualsiasi titolo maturate (emolumenti, ritenute Irpef, contributi Inps) dalla compagine societaria interessata, dall'inizio della stagione sportiva sino alle singole scadenze prefissate in base alla categoria professionistica di appartenenza.

Pertanto, poiché il mancato assolvimento degli obblighi prescritti con riferimento a un determinato bimestre (trimestre per le società sportive associate alla Lega Professionisti Serie A) si riverbera su quello successivo, la sanzione deve essere necessariamente di nuovo irrogata nell'ipotesi in cui l'obbligazione precedente non sia oggetto di adempimento nell'ambito del successivo bimestre (trimestre per le società sportive associate alla Lega Professionisti Serie A) di verifica e controllo.

Se così è, e non potrebbe diversamente, alla luce di quanto prescrive il vigente art. 10, comma 3, CGS, è di tutta evidenza la responsabilità disciplinare rispettivamente ascritta ai deferiti; infatti, la Società FBC Unione Venezia non solo ha omesso di depositare, entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014 -secondo bimestre- (cfr. CU TFN n. 46 del 09.04.2015), ma ha per di più reiterato detto comportamento, anche in relazione alle mensilità di novembre e dicembre 2014 -terzo bimestre-, alla scadenza del 16 febbraio 2015 (cfr. CU TFN n. 51 del 16.04.2015) e a quella successiva del 16 aprile 2015, per ciò stesso, allo stato, dovendo essere ulteriormente sanzionata aggiuntiva, tenuto conto degli evidenti profili di recidiva.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Korablin, la sanzione dell'inibizione per pesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici), nonché, a carico della Società FBC Unione Venezia, quelle ulteriori della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell'ammenda di importo pari ad € 500,00 (€ cinquecento/00).

(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SS Barletta Calcio Srl) e della Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n.

11418/861pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).

(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SS Barletta Calcio Srl) e della Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 11414/860pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).

I deferimenti

Con provvedimento del 04.06.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 15.05.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Giuseppe Perpignano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché alle mensilità di gennaio e febbraio 2015.

In aggiunta, in relazione alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Barletta Calcio Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Con ulteriore provvedimento del 04.06.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 15.05.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C. ha deferito a questo Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, il Sig. Giuseppe Perpignano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2015.

In aggiunta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Barletta Calcio Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 08.07.2015, il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare- preliminarmente dispone la riunione dei suddetti deferimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, Avv. Giua e Dott. Scarpa, i quali, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, hanno formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

mesi 6 (sei) e, ai fini della recidiva (con esclusivo riferimento alla dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre novembre e dicembre 2014, nonché per quelle di

gennaio e febbraio 2015), ulteriori giorni 15 (quindici), di inibizione a carico del Sig. Giuseppe Perpignano;

penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, nonché € 500,00 (€ cinquecento/00), ai fini della recidiva (con esclusivo riferimento alla dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre novembre e dicembre 2014, nonché per quelle di gennaio e febbraio 2015), a carico della SS Barletta Calcio Srl.

Motivi della decisione

Il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Le circostanze poste a fondamento degli odierni procedimenti disciplinari si rivelano pacifiche, avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato sia l'omesso deposito, presso il richiamato organo federale, entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre novembre e dicembre 2014, nonché per quelle di gennaio e febbraio 2015, sia l'omesso deposito, presso detto organo federale, entro il suindicato medesimo termine, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2015.

Ne discende che il Sig. Perpignano si è reso inequivocabilmente responsabile, per di più in termini di recidiva (individuata nei termini di cui in precedenza) ex art 21, comma 1, CGS, delle violazioni disciplinari ascritte nei suoi riguardi, al pari della SS Barletta Calcio Srl, la cui responsabilità disciplinare in via diretta, anch'essa in termini di recidiva nel senso anzidetto, discende inevitabilmente da quella del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Giuseppe Perpignano, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) e 15 (quindici) giorni, nonché, a carico della Società SS Barletta Calcio Srl, quelle ulteriori della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016 e dell'ammenda di importo pari a € 500,00 (€ cinquecento/00).

(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11423/862pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).

(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11427/863pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).

La Procura federale della FIGC, con due distinti atti di deferimento (pr. 223 e pr. 224), di cui alle note prot. n. 11423/862pf14-15/SP/gb e n. 11427/863pf14-15/SP/gb entrambe del 4 giugno 2015, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

Piantoni Alfonso Maria (Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl), e la Società AC Savoia 1908 Srl, per rispondere:

Piantoni Alfonso Maria, della violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015;

della violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015;

AC Savoia 1908 Srl, a titolo di responsabilità diretta in relazione alle descritte condotte assunte da Piantoni Alfonso Maria, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl.

In entrambi i procedimenti, la comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata in data 26 maggio 2015.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Piantoni Alfonso Maria mesi sette di inibizione più giorni quindici per la recidiva; AC Savoia 1908 Srl penalizzazione di punti 5 in classifica da scontare nella corrente s.s. 2015/2016 più € 500,00 di ammenda per la recidiva.

Per i deferiti nessuno è comparso

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale – riuniti i procedimenti in considerazione delle evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva - rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge che: - La Società AC Savoia 1908 Srl non ha depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015, adempimento previsto dall'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI); - La Società AC Savoia 1908 Srl non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015, adempimento previsto dall'art. 85 delle NO.I.F., lett. C), paragrafo VII).

Tali condotte sono ascrivibili a Piantoni Alfonso Maria, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl.

In sostanza, alla data del 16 aprile 2015, sono stati accertati gli inadempimenti della AC Savoia 1908 Srl agli obblighi di versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per il periodo indicato, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati.

Per quanto concerne la prima delle condotte contestate, va considerato che l'omesso versamento, da parte della Società, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità indicate, costituisce oggetto della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C),

paragrafo VI) delle N.O.I.F. (in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.), il quale, in tema di *'Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico'* ed, in particolare, di *'Emolumenti'*, stabilisce che: *"... Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: ... - secondo bimestre (31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; ... I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto."*

Relativamente alla seconda delle condotte oggetto di deferimento, invece, va rilevato che la mancata documentazione, da parte della Società, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità indicate, è disciplinata dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle N.O.I.F. (in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.), il quale, in tema di *'Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico'* ed, in particolare, di *'Ritenute e contributi'*, prevede che le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In base alla medesima disciplina, in caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.

L'art. 10, comma 3, del C.G.S., a sua volta, riguardo ai *'Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari'*, prevede che: *"Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica."*

I comportamenti indicati consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, ascrivibili al legale rappresentante pro-tempore, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra lo stesso e la Società, e - a titolo di responsabilità diretta - alla stessa Società, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S..

In sostanza, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di

indagini confermano le responsabilità di Piantoni Alfonso Maria (Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl) e della A.C. Savoia 1908 Srl (a titolo di responsabilità diretta in relazione alle descritte condotte assunte da Piantoni Alfonso Maria).

Conseguentemente, vanno sanzionate le condotte ascrivibili ai soggetti deferiti.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertata la responsabilità dei deferiti, come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere a Piantoni Alfonso Maria la sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione più giorni 15 (quindici) per la recidiva, ed alla Società AC Savoia 1908 Srl la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontare nella corrente s.s. 2015/2016 nonché € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la recidiva

(230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Soc. Novara Calcio Spa) e della Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 12135/870pf14-15/SP/gb del 16.6.2015).

Il TFN Sez. Disciplinare,

vista l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa dei deferiti in attesa della pubblicazione delle motivazioni della CF di Appello per analoga questione, rinvia la discussione del procedimento alla data del 23.7.2015 ore 14,00, con sospensione dei termini di cui all'art. 34bis, comma 5, del CGS.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico**

“”

Publicato in Roma il 08 luglio 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio